

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO  
PERSONALE NON DIRIGENTE ARAN  
PERIODO 2015-2017\*

---

\* Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

---

---

---

## **PREMESSA**

In data 28 luglio 2015 è stata stipulata con le organizzazioni sindacali legittimate e con la RSU l'ipotesi di contratto integrativo per il triennio 2015-2017 ed 1 a definizione dei criteri di utilizzo delle risorse accessorie per il 2015 per il personale non dirigente.

Tale ipotesi disciplina le modalità di erogazione del fondo per i trattamenti accessori del personale sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa.

La presente relazione tecnico finanziaria è finalizzata all'analisi delle fasi della costituzione del Fondo, alla quantificazione e definizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, nonché al raffronto con le relative fonti di copertura a carico del bilancio dell'Agenzia.

**Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012**

## **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il fondo costituito risulta pari all'importo di € 346.817,01. Di seguito, si illustrano le modalità seguite per la sua quantificazione.

### ***Fondo secondo le regole CCNL***

Il fondo per i trattamenti accessori di ente del personale non dirigente è stato quantificato in applicazione delle regole contrattuali e normative.

È stato utilizzato, come valore base, l'importo della quota stabile del Fondo relativo all'anno 2014 al netto delle progressioni economiche storiche (€ 442.130,46) incrementata delle seguenti voci, affluite al fondo in coerenza con la disciplina contrattuale nazionale:

- RIA cessati (€ 1.131,29)
- quota indennità di ente dei cessati (€ 2.816,60)

- differenziale trattamento tabellare per progressione economica personale cessato (€ 5.028,21).

In particolare, occorre evidenziare che la costituzione del fondo per l'anno 2015 è coincisa con una fase di controllo e verifica delle poste di riferimento che ha permesso di confermare la corretta quantificazione delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa nel rispetto delle regole contrattuali e normative. Dall'attività di verifica è, tuttavia, emersa la presenza di meri errori di calcolo nella quantificazione delle risorse in sede di costituzione per gli anni 2012 e 2013. Nello specifico nell'anno 2012 non è stato effettuato il recupero pro-quota del differenziale di trattamento tabellare destinato alla progressione economica di un dipendente cessato (€ 1.251,31), mentre nel 2013 non è stata portata in riduzione dell'ammontare complessivo destinato al fondo progressioni economiche la quota dei cessati pari a € 2.912,47, ancorché la stessa sia stata recuperata al fondo per la contrattazione integrativa.

Per completezza di informazioni, la *tavola 1* evidenzia con la voce "*fondo progressioni economiche*", anche l'ammontare complessivo attualmente destinato alle progressioni economiche del personale, tenuto conto della predetta somma di € 2.912,47.

In sede di definizione delle somme disponibili alla contrattazione integrativa, il fondo progressioni economiche storiche è stato portato in decurtazione al complesso delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad una nozione di Fondo disponibile.

---

---

## Tavola 1

### Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ARAN <sup>(1)</sup>

DESCRIZIONE	2015
RISORSE "STORICHE CONSOLIDATE"	442.130,46
FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE	33.667,53
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO	1.131,29
INDENNITA' DI ENTE PERSONALE CESSATO	2.816,60
RECUPERO QUOTA PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE CESSATO	5.028,21
<b>Fondo costituito secondo le regole contrattuali</b>	<b>484.774,09</b>

<sup>(1)</sup> Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

#### *Limite di crescita basato sul Fondo anno 2004*

Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all'art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005 n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10%.

Il comma 191 del medesimo art. 1, ha inoltre previsto che detto limite (anno 2004 ridotto del 10%) possa essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004.

In merito, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 giugno 2006 ha fornito istruzioni per la corretta applicazione della normativa, evidenziando, in particolare, che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte

fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L’Agenzia ha quindi calcolato, in due passaggi distinti, l’entità complessiva del fondo dell’anno 2004, nel rispetto dell’art. 1, comma 189 e 191, L. 23 dicembre 2005 n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112:

1. ha definito il valore del Fondo, facendo riferimento a quanto certificato dagli organi di controllo per l’anno 2004, operando la riduzione del 10%;
2. ha incrementato l’importo complessivo, risultante dall’elaborazione precedente, delle poste fisse definite dal CCNL (incrementi contrattuali del fondo disposti dai contratti nazionali e RIA dei cessati).

L’evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva *tavola 2*.

**Tavola 2**  
**Calcolo aggiornamento del limite anno 2004 - 10%**  
**previsto dall'art. 1, c. 189 L. 266/2005**

DESCRIZIONE	2015
FONDO ANNO 2004 CERTIFICATO <sup>(1)</sup>	430.963,59
RIDUZIONE 10% DEL LIMITE AI SENSI ART. 67, C.5, D. LGS. N. 112/2008 <i>(dal 2009)</i>	43.096,36
	<b>387.867,22</b>
INCREMENTI CCNL FINO ALL'ANNO CORRENTE	26.140,90
RIA CESSATI DAL 2004 FINO ALL'ANNO CORRENTE	15.920,87
	<b>429.928,99</b>
FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'ANNO 2004	31.476,39
<b>Limite di crescita anno 2004 - 10% lordo PEO</b>	<b>461.405,38</b>

<sup>(1)</sup> Valore fondo anno 2004 come certificato dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 52 del 22/7/2004.

Il confronto tra l'importo del *Fondo secondo le regole del CCNL* pari ad € 484.774,09 (*tavola 1*) e la quantificazione del *Fondo nei limiti di crescita basati sul 2004* pari a € 461.405,38 (*tavola 2*) evidenzia il disallineamento delle due poste, con il superamento del limite normativo. L'importo eccedente il *limite 2004* è determinato in € 23.368,71 che quantifica l'entità della riduzione operata sul Fondo. Tale somma costituisce altresì il versamento, che l'Agenzia effettuerà per l'anno 2015, sul capitolo n. 2368, capo X, del bilancio dello Stato<sup>1</sup>.

Al fine di determinare le risorse disponibili per la contrattazione, l'ammontare del *Fondo secondo le regole del CCNL* pari ad € 484.774,09 (*tavola 1*), ridotto sulla base del *limite di crescita 2004* e decurtato delle risorse finalizzate alle progressioni economiche € 33.667,53 (*fondo progressioni economiche*), è stato ulteriormente diminuito delle risorse necessarie a riconoscere l'utilità ai fini del TFR dell'indennità di ente, secondo la previsione contrattuale dell'art. 35, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici del 1° ottobre 2007 (*tavola 3*).

### Tavola 3

#### Calcolo risorse disponibili alla contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2015
FONDO COSTITUITO SECONDO LE REGOLE CONTRATTUALI	484.774,09
RIDUZIONE "LIMITE DI CRESCITA 2004"	23.368,71
<b>Limite di crescita anno 2004 - 10% lordo PEO</b>	<b>461.405,38</b>
FONDO RISORSE FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE	33.667,53
QUOTA ANNUALE TFR SU INDENNITA' D'ENTE A CARICO FONDO (Art. 35, c.4 CCNL 1/10/2007)	1.183,21
<b>Risorse disponibili alla contrattazione integrativa</b>	<b>426.554,64</b>

<sup>1</sup> Art. 67, comma 6, D.L. n. 112/2008.

***Decurtazione art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013 (Limite di crescita anno 2010)***

Sull'entità dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è poi intervenuto, da ultimo, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2014<sup>2</sup>, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall' art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 che ha introdotto innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Più precisamente il citato comma 456, ha prorogato al 31 dicembre 2014 gli effetti dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e, inoltre, ha introdotto nella parte finale del testo del medesimo articolo, il seguente periodo *“A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

La Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze ha definito nella circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 la portata del novellato art. 9, comma 2-bis, indicando le modalità applicative della nuova decurtazione permanente. Si conferma pertanto che, le riduzioni operate sino al 2014 sono resi strutturali a partire dal 1° gennaio 2015 e che l'amministrazione dovrà nel quantificare le risorse destinata alla contrattazione integrativa attenersi alle seguenti regole:

- non applicare il limite soglia del 2010;

---

<sup>2</sup> La proroga al 31/12/2014 è stata prevista dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

- non procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- decurtare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis.

Per completezza d'informazione si ricorda che con la circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito le modalità operative per la determinazione delle riduzioni previste primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis. In linea con dette regole sono state elaborate le decurtazioni operate al fondo della contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia per l'anno 2014, di seguito riportate nella *tavola 4* e certificate nel corso dell'iter di sottoscrizione del contratto integrativo del personale 2014.

**Tavola 4**  
**Decurtazione permanente art. 1, c. 456 della Legge 147/2013**

DESCRIZIONE	2015
DECURTAZIONE PER ALLINEAMENTO AL FONDO 2010	20.835,53
DECURTAZIONE PER RIDUZIONE PERSONALE	58.902,10
<b>Decurtazione art. 1, c. 456, L. 147/2013 <sup>(1)</sup></b>	<b>79.737,63</b>

<sup>(1)</sup> Pari alla decurtazione complessivamente operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, c. 2 bis, DL 78/2010, certificate nel verbale collegio revisori conti del 27/10/2014 n. 141.

Al fine di definire l'entità delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa occorrerà, dunque, decurtare l'ammontare definito nel paragrafo precedente quale *limite di crescita 2004*, pari a € 426.554,64 (*tavola 3*) del totale delle decurtazioni operate nel 2014 (*tavola 4*).



**Tavola 5**  
**Calcolo risorse disponibili alla contrattazione integrativa**

DESCRIZIONE	2015
RISORSE DISPONIBILI NEL RISPETTO DEL "LIMITE 2004"	426.554,64
DECURTAZIONE art. 1, c. 456, l. 147/2013	79.737,63
<b>Risorse disponibili alla contrattazione integrativa</b>	<b>346.817,01</b>

**Modulo 2 e 3 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012**

**UTILIZZO DEL FONDO**

In merito agli utilizzi del fondo si rimanda alla relazione illustrativa dove tutti gli istituti contrattuali finanziati con il fondo trovano la loro fonte giuridica nei vigenti CCNL di comparto.

Di seguito, si illustrano i diversi utilizzi previsti nella Ipotesi di accordo sottoscritta.

**1) Compensi per la produttività collettiva**

Viene prevista una erogazione annuale di € 200.000,00, che costituisce in ogni caso il limite massimo erogabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

**2) Compensi produttività individuale**

Viene prevista una erogazione annuale di € 108.479,54. Giova precisare che su questa voce possono confluire eventuali voci non spese relative agli altri utilizzi, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

---

---

### **3) Indennità titolari di posizioni organizzative**

La somma prevista su base annua, pari ad € 20.658,24 corrisponde alle otto posizioni organizzative previste nell'organigramma dell'Agenzia<sup>3</sup>, tenuto conto che l'importo medio pro-capite corrisposto per remunerare tali incarichi è pari a € 2.582,28.

### **4) Indennità rischio e particolari responsabilità**

La quantificazione dell'utilizzo su base annua, pari a € 3.000,00, è stata effettuata tenuto conto delle situazioni di rischio e di particolari responsabilità (maneggio valori e responsabilità connesse ai processi di acquisto) riscontrabile nell'organizzazione dell'Aran.

### **5) Progressioni economiche orizzontali decorrenza anno 2015**

La quantificazione è stata operata, sulla base dei differenziali da corrispondere per le seguenti progressioni economiche:

- due da B2 a B3;
- una da C2 a C3;
- una da C3 a C4;
- una da C4 a C5.

L'evidenza del calcolo è fornita dalla seguente **tavola 6**.

---

<sup>3</sup> Si rammenta che, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Agenzia, agli Uffici corrispondono "incarichi di posizione organizzativa" ai sensi della vigente disciplina contrattuale (art. 8, comma 1, lett. c).

**Tavola 6**  
**Costo progressioni economiche per l'anno 2015**

Posizioni economiche	Progressioni 2015	Costo 2015
B2-->B3	2	2.467,42
C2-->C3	1	1.339,70
C3-->C4	2	4.918,20
C4-->C5	1	1.790,13
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>10.515,45</b>

Complessivamente, gli utilizzi di cui dispone il CCI ammontano ad un totale di € **342.653,23**. Tale somma risulta, con ogni evidenza, compatibile con le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, come quantificate sulla base della illustrazione fornita nei precedenti paragrafi.

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali, eventuali somme non spese sono portate ad incremento una tantum del Fondo dell'esercizio successivo.

**Modulo 4 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012**

**COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA**

L'onere complessivo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Ente previsto, dall'ipotesi sottoscritta il 28 luglio 2015, è pari a € 480.538,35 (*tavola 6*), costituito dalle seguenti voci e oneri: € 337.745,04 risorse Fondo 2014, € 87.813,71 oneri riflessi pari al 26% sul predetto importo, € 28.708,33 per IRAP (8,5%) sul medesimo importo e € 30.433,68 per versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.

**Tavola 6**  
**Onere complessivo a carico ARAN**

DESCRIZIONE	2015
RISORSE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	346.817,01
Oneri riflessi (26%)	90.172,42
IRAP (8,5%)	29.479,45
Versamento al Bilancio dello Stato (art. 67, c. 5, DL 112/2008)	23.368,71
<b>Onere complessivo</b>	<b>491.852,59</b>

La compatibilità economica e finanziaria dell'onere derivante dalla presente ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Agenzia è garantita dalla copertura offerta dagli importi previsti e impegnati a bilancio dell'Ente, come di seguito indicato:

- € **346.817,01** capitolo 112012 – Fondo personale aree, per gli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto integrativo relativi al trattamento accessorio al “lordo dipendente” previsto;
- € **90.172,42** capitolo 112005 – Oneri sociali carico ARAN;
- € **29.479,45** capitolo 124001 – IRAP su stipendi;
- € **17.198,99** capitolo 112012 – Fondo personale aree, per il versamento al bilancio dello Stato previsto dal “taglio di spesa” dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.

L'ulteriore somma di € **6.169,72** da versare al bilancio dello Stato previsto dal “taglio di spesa” sarà oggetto di una variazione compensativa di bilancio da effettuare entro il termine previsto per il suddetto versamento (31/10/2015).